

## **TI\_GERICHTE 12.1997.32 vom 2. Oktober 1997**

TI Tribunale d'appello, 1997-10-02, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_12.1997.32](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_12.1997.32)

FR: TI\_GERICHTE 12.1997.32 du 2 octobre 1997

IT: TI\_GERICHTE 12.1997.32 del 2 ottobre 1997

### **Regeste**

Sentenza o decisione senza scheda

### **Erwägungen**

#### **E. 1**

A questo stadio della lite sono ancora litigiosi da una parte la questione a sapere se l'attrice possa vantare ed eventualmente in quale misura una pretesa salariale per i periodi 1° gennaio - 31 luglio 1990 e 1° agosto 1990 - 31 ottobre 1991 (cons. 2), dall'altra il fatto se essa possa pretendere altri importi per presunte differenze tra le prestazioni assicurative erogate alla datrice di lavoro e quanto da lei versato alla dipendente (cons. 3), se inoltre le sia eventualmente dovuta un'indennità per vacanze non godute 1993 (cons. 4) e infine se siano fondate, almeno parzialmente, le varie pretese compensatorie fatte valere dalla convenuta (cons. 5). In buona sostanza, soltanto due pretese, quella formulata dall'attrice e relativa al rimborso delle quote AVS/AD (fr. 982.55) e quella formulata dalla convenuta ed avente per oggetto gli importi che controparte ha percepito in eccedenza nel periodo febbraio - maggio 1994 (fr. 3'450.40), non sono più contestate e non necessitano quindi di ulteriore disamina.

#### **E. 2**

pretese salariali La dottrina e la giurisprudenza sono oramai concordi nel ritenere che la collaborazione che un concubino presta nell'azienda del proprio partner debba essergli remunerata in forza dell'art. 320 cpv. 2 CO nella misura in cui secondo le circostanze non si possa attendere che tale sua prestazione avvenga senza salario (Rehbinder, Commentario bernese, N. 22 ad art. 320 CO; Staehelin, Commentario zurighese, N. 29 ad art. 320 CO; Honsell/Vogt/Wiegand, Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, OR I, 2. ed., Basilea e Francoforte sul Meno 1996, N. 14 ad art. 320 CO; Brühwiler, Kommentar zum Einzelarbeitsvertrag, 2. ed., Berna-Stoccarda-Vienna 1996, N. 12b ad art. 320 CO; DTF 79 II 168, 109 II 228; Rep. 1986 p. 89, 1990 p. 215).

#### **E. 2.1**

Nel gravame l'appellante contesta -a torto- che nel caso di specie l'attrice possa vantare una retribuzione per l'attività da lei svolta, ritenendo in sostanza che la stessa fosse stata prestata a titolo gratuito. periodo 1° gennaio - 31 luglio 1990 In quel periodo l'attrice era alle dipendenze della ditta \_\_\_\_\_ in qualità di segretaria a tempo pieno. L'istruttoria ha nondimeno permesso di accertare che essa, lavorando alcune ore la sera e nei fine settimana (in particolare il sabato), riusciva nel contempo a svolgere determinate mansioni nell'ufficio della convenuta, dove segnatamente ricostruì la contabilità 1988-89 e si occupò di alcuni lavori di segretariato: il teste \_\_\_\_\_, apprendista presso la convenuta al momento dei fatti, conferma la presenza in ditta dell'attrice all'inizio del 1990, come pure il fatto che essa

si occupò delle questioni d'ufficio (corrispondenza e fatturazioni), togliendogli di fatto ogni sua mansione; il teste \_\_\_\_\_, a sua volta, ha riferito come essa curò i lavori di segretariato della convenuta, attività che egli aveva svolto sino ad allora, precisando inoltre che con il suo arrivo in ditta la contabilità non venne più tenuta, come in precedenza, dalla società \_\_\_\_\_ (cfr. pure doc. A1 e teste \_\_\_\_\_); dal doc. 2 risulta infine che la contabilità degli anni 1988 - 1992 venne allestita sulla base dei programmi che la convenuta aveva acquistato proprio su desiderio dell'attrice. Stando così le cose e preso in particolare atto che le attività svolte dall'attrice -lavori di segretariato nonché ricostruzione e tenuta della contabilità- sono prestazioni che di regola vengono svolte a titolo oneroso, ben si giustifica una sua retribuzione. Per quanto attiene al quantum dovuto alla dipendente per tale sua prestazione, questa Camera ritiene senz'altro di confermare l'importo di fr. 5'600.-, che il Pretore in base al suo ampio potere di apprezzamento (art. 90 CPC) le ha riconosciuto, quantificando in circa 10 ore settimanali -retribuibili in misura di fr. 18.- all'ora- il suo impegno effettivo: il fatto che l'attrice lavorasse a tempo pieno presso una ditta terza non rende invece verosimile che essa abbia potuto avere un impegno superiore, dell'ordine di 12 ore settimanali, come ritenuto - per altro senza alcuna motivazione- dall'appellata. periodo 1° agosto 1990 - 31 ottobre 1991 L'istruttoria ha provato che in questo periodo l'attrice svolse l'attività di segretaria presso la convenuta, con un'assiduità ben superiore al 50%. Il teste \_\_\_\_\_ ha in effetti riferito che dal marzo 1991, allorché egli iniziò a lavorare nell'officina, l'attrice era sua collega con mansioni di segretariato (lavori di scritturazione e telefono): a suo parere, essa era sicuramente occupata con un'intensità superiore al 50%; il teste \_\_\_\_\_, dal canto suo, attesta che nel 1991 l'attrice era presente nell'officina a quasi tutte le ore, compreso, talvolta, il sabato. In tali circostanze, preso atto da una parte che dal 3 dicembre 1990 al 18 gennaio 1991 la lavoratrice era stata impiegata presso \_\_\_\_\_ e che la retribuzione per i mesi da aprile a giugno 1991 le era già stata versata e dall'altra che la nuova segretaria lavorando 3 ore o 3 ore e mezzo al giorno percepiva uno stipendio mensile di fr. 1'600.-, il Pretore le ha riconosciuto una retribuzione di fr. 1'200.- mensili, complessivamente, quindi, per i 10 mesi in questione, fr. 12'000.-: l'argomentazione con cui l'appellata postula un aumento della sua retribuzione a fr. 17'000.-, ed in particolare la circostanza che diversamente dalla nuova segretaria essa lavorava a tempo pieno, è manifestamente infondata, visto e considerato che dagli atti non è assolutamente risultato -ed anzi è provato il contrario- che l'attrice stessa lavorasse al 100%. Ne discende, in assenza di altre più convincenti motivazioni, la conferma della retribuzione riconosciuta dal giudice di prime cure.

### **E. 2.2**

Contrariamente a quanto ritenuto dall'appellante, non è inoltre provato che i viaggi in \_\_\_\_\_ e in \_\_\_\_\_ cui l'attrice ha partecipato -per altro non offerti dalla convenuta, ma da una fornitrice- potessero rappresentare una sorta di compensazione per la mancata retribuzione delle ore lavorative qui contestate ( Rep . 1990 p. 217).

### **E. 3**

prestazioni assicurative Il Pretore, ritenendo che le parti non si fossero preventivamente accordate in merito al salario dovuto alla dipendente in caso di sua assenza per infortunio, ha applicato alla fattispecie l'art. 324b CO, norma in virtù della quale il datore di lavoro è tenuto a versare al lavoratore la differenza tra quanto percepito dall'assicurazione ed i 4/5 del salario. Al giudice di prime cure in realtà è sfuggito che le parti avevano concordato che all'attrice nel periodo di assenza per infortunio sarebbe spettato sia il salario sia la

differenza -evidentemente se quest'ultima fosse stata positiva- tra l'ammontare del salario stesso e quanto versato al datore di lavoro dalle assicurazioni (cfr. conclusioni convenuta p. 9; petizione attrice p. 6). Ciò premesso, i calcoli in merito alle prestazioni assicurative effettuati dal Pretore -senza per altro che una tale modalità di calcolo fosse stata postulata da una delle parti- devono essere integralmente rivisti, fermo restando che eventuali saldi a favore della convenuta non possono andare in compensazione di altri crediti dell'attrice, la convenuta non essendosi riservata negli allegati introduttivi tale deduzione. periodo aprile - giugno 1991 Dagli atti di causa è risultato che nel periodo in questione le assicurazioni \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ hanno versato alla convenuta le seguenti prestazioni, a valere quale indennità giornaliera per l'infortunio patito dall'attrice: fr. 4'850. -- \_\_\_\_\_ (doc. M) fr. 1'462.50 \_\_\_\_\_ (doc. N1) complessivamente, quindi, fr. 6'321.50: è proprio questo l'unico importo che l'attrice in sede conclusionale (p. 12) ha ammesso di aver ricevuto dalla convenuta. Ora, dovendosi invece ammettere -contrariamente a quanto ritenuto dall'attrice- che quest'ultima in quel periodo ha inoltre percepito la retribuzione contrattualmente prevista di fr. 7'850.25 netti (corrispondenti, al lordo, a fr. 8'360.-) -ciò che si evince senz'ombra di dubbio confrontando i doc. 6-8 con il doc. 29 e meglio le correzioni su quest'ultimo apportate di proprio pugno dalla stessa attrice (come da lei ammesso nel suo interrogatorio formale, ad 4), dalle quali si evince che ai fini della definizione del contributo AVS/AD dalla sua retribuzione in quel periodo per l'appunto di fr. 8'360.- è stato detratto quanto versato dalle due assicurazioni (cfr. doc. 26), pacificamente non soggetto a questo contributo- è chiaro che nel periodo in questione nulla più è dovuto all'attrice. periodo 13 aprile - 31 luglio 1993 Dagli atti risultano i seguenti versamenti alla convenuta da parte delle assicurazioni: fr. 5'500. -- \_\_\_\_\_ (doc. M, O2 - O3) fr. 612.50 \_\_\_\_\_ (doc. N4, O2) fr. 762.50 \_\_\_\_\_ (doc. N5, O3) complessivamente, quindi, fr. 6'875.- (cfr. doc. O2 - O3), somma, questa sola, che l'attrice in sede conclusionale (p. 13) ha ammesso di aver ricevuto dalla convenuta. Essendo tuttavia pacifico che l'attrice in quel periodo ha pure percepito la retribuzione contrattualmente pattuita -il che risulta dai doc. O2 e O3 alla voce versamenti " \_\_\_\_\_ ", dal doc. 25 p. 4 ed è invero ammesso dall'appellata a p. 10 delle osservazioni al gravame- è evidente che essa non può vantare alcun credito per il periodo in questione. periodo 1° agosto - 12 settembre 1993 Dagli atti risultano i seguenti versamenti alla convenuta: fr. 2'150. -- \_\_\_\_\_ (doc. M) fr. 537.50 \_\_\_\_\_ (cfr. doc. richiamata dalla \_\_\_\_\_) complessivamente, quindi, fr. 2'687.50. L'attrice ha ammesso di aver percepito a tutt'oggi unicamente la somma di fr. 1'204.-, senza altre retribuzioni, ciò che teoricamente darebbe un saldo a suo favore di fr. 1'483.50. Dovendosi anche in questo caso ammettere che l'attrice in quel periodo ha percepito la retribuzione contrattualmente pattuita -il che risulta sia dal doc. 13, che la stessa attrice non contesta per quanto riguarda la determinazione dei conteggi AVS/AD, sia dai richiami operati dall'AVS, dal doc. 25 p. 4 ed è infine ammesso dall'appellata stessa a p. 11 delle osservazioni al gravame- è evidente che il suo credito risulta ampiamente azzerato. periodo 13 settembre 1993 - 31 gennaio 1994 Dagli atti risultano i seguenti versamenti alla convenuta da parte delle assicurazioni: fr. 3'525. -- \_\_\_\_\_ (doc. M) fr. 687.50 \_\_\_\_\_ (cfr. doc. richiamata dalla \_\_\_\_\_) complessivamente, quindi, fr. 4'212.50. L'attrice ha ammesso di aver percepito a tutt'oggi unicamente la somma di fr. 1'974.- (nelle osservazioni all'appello, p. 11, l'ammissione concerne fr. 7'728.-), senza altre retribuzioni, ciò che teoricamente darebbe un saldo a suo favore di fr. 2'238.50. Dovendosi tuttavia ammettere che l'attrice in quel periodo ha pure percepito la retribuzione contrattualmente pattuita -ciò che risulta sia dal doc. 13, che la

stessa attrice non contesta per quanto riguarda la determinazione dei conteggi AVS/AD, sia dai richiami operati dall'AVS e dal doc. 25 p. 4 e 5- è evidente che essa anche in questo caso non può vantare alcun credito per il periodo in questione.

#### **E. 4**

vacanze non godute L'attrice in prima sede ha chiesto la retribuzione delle ferie che essa non avrebbe goduto nel 1993 e nei primi 5 mesi del 1994. Occorre qui precisare che il Pretore, preso atto che la lavoratrice a far tempo dal mese di ottobre 1993 a seguito della sua gravidanza (la nascita del figlio è avvenuta il 13 novembre) non aveva più lavorato presso la convenuta, ha escluso che quest'ultima potesse aver diritto all'indennità per vacanze per il 1994, mentre per il 1993, atteso che le sue assenze in quell'anno giustificavano una riduzione delle vacanze nella misura di 6/12, le ha concesso un importo di fr. 875.-. L'assunto pretorile, censurato dall'appellante, non può essere confermato. È pacifico che con lo scritto 16/17 marzo 1994 la convenuta ha disdetto il contratto di lavoro con l'attrice a far tempo dal 31 maggio 1994 (doc. Q); è pure pacifico che quest'ultima nel periodo di disdetta non ha più lavorato presso la convenuta. Ciò posto, è addirittura evidente che nel periodo di disdetta, durato non meno di 2 mesi e 13 giorni effettivi, la lavoratrice ha avuto tutto il tempo necessario per godere in natura dei 20 giorni di vacanza del 1993 e degli 8.3 giorni che le spettavano nel 1994, tanto più che -come appurato dal Pretore- una parte delle vacanze del 1993 neppure era dovuta per via delle sue numerose assenze per malattia ed infortunio. Ne discende che nulla può esserle riconosciuto a titolo di vacanze arretrate.

#### **E. 5**

pretese compensatorie Nel querelato giudizio il Pretore ha escluso che alla convenuta potessero essere riconosciute eventuali pretese compensatorie nei confronti di controparte -un discorso a parte è stato invece fatto con riferimento alla ripresa ICA- già per il fatto che la datrice di lavoro non le aveva fatte valere alla fine del rapporto contrattuale, con il che esse sarebbero inesorabilmente perentorie. La tesi pretorile è infondata. La legge, contrariamente a quanto avviene per il caso di abbandono del posto di lavoro (art. 337d cpv. 3 CO), non precisa il termine di decadenza del diritto al risarcimento, senza che ciò, secondo il Tribunale federale, costituisca una lacuna della legge (DTF 110 II 345). Di conseguenza, applicando i principi generali in materia di volontà contrattuale, occorre stabilire se nel caso concreto dall'atteggiamento del datore di lavoro si possa ammetterne per atti concludenti la rinuncia a far valere un eventuale credito risarcitorio. In questo contesto si deve infatti ammettere che la natura del contratto di lavoro esige che il lavoratore che giunge alla fine del contratto possa contare sul fatto che il datore di lavoro abbia a rendergli note eventuali pretese nei suoi confronti prima di compiere gli atti che normalmente accompagnano la fine di un contratto di lavoro, come ad esempio il pagamento delle ultime spettanze, il regolamento delle prestazioni di previdenza, l'allestimento di un certificato di lavoro (DTF 110 II 346). In caso contrario si potrà ritenere che il datore per atti concludenti ha offerto la propria rinuncia a far valere eventuali pretese e che il lavoratore con il suo silenzio ha fatto propria tale offerta (art. 6 CO). Nel caso di specie la datrice di lavoro ha trattenuto il salario di maggio 1994 e, anche se prima della fine del rapporto di lavoro la questione non è stata oggetto di discussione (cfr. IICCA 18 febbraio 1993 in re P./T.D. SA), alla prima sollecitazione di controparte -che è poi quella di cui alla petizione- ha correttamente motivato la sua resistenza, formulando tutta una serie di pretese compensatorie. Non potendosi perciò in alcun modo rimproverare alla convenuta la circostanza di non aver a suo tempo promosso autonomamente l'azione giudiziaria contro

la dipendente -proprio per il fatto che essa non pretendeva nulla dalla controparte, ma semplicemente non intendeva più versarle alcunché-, preferendo attendere la di lei iniziativa per resisterle in via di compensazione (cfr. IICCA

#### **E. 10**

agosto 1992 in re D./V. SA, 7 agosto 1995 in re C./A., dove si trattava di pretese che il datore di lavoro ha oltretutto formulato in via riconvenzionale), non vi sono in concreto elementi sufficienti per ammettere la perenzione delle sue pretese. Con riferimento alle singole pretese compensatorie, che così possono essere vagliate nel merito, si osserva quanto segue: spese di patrocinio penale (fr. 4'000.-) L'appellante chiede la rifusione delle spese per il patrocinio penale dell'attrice (fr. 4'000.-), a suo tempo anticipate dal convivente e da questi in seguito cedute alla convenuta stessa (doc. 5). Nel suo interrogatorio formale (ad 5) l'attrice ha confermato che la somma richiesta per il suo patrocinio in sede penale potesse ammontare a circa fr. 4'000.- e che il relativo pagamento venne effettuato da \_\_\_\_\_ personalmente e spontaneamente: il motivo del pagamento da parte di quest'ultimo -né potrebbe essere altrimenti- risiede nel rapporto particolare che vi era tra le parti. Venendo meno questo rapporto, la causa del pagamento ha a sua volta cessato di sussistere, di modo che l'attrice risulta indebitamente arricchita ai sensi dell'art. 62 cpv. 2 CO, ciò che impone di dar senz'altro seguito alla restituzione dell'importo in questione a favore del convivente, e, per esso, della convenuta, cui nel frattempo il credito è stato regolarmente ceduto. spese di riparazione auto (fr. 435.-) Contrariamente a quanto ritenuto dall'appellante, la riparazione dell'auto dell'attrice, costata fr. 435.- (doc. 24), deve rimanere a carico della convenuta. L'istruttoria ha in effetti provato che l'auto dell'attrice veniva usata spesso da \_\_\_\_\_, che a quel momento non disponeva di altri veicoli in officina, se non di un furgone (interrogatorio formale dell'attrice, ad 7), per cui ben si può ritenere che la riparazione a carico della convenuta costituisca la controprestazione per aver potuto disporre di tale veicolo. spese per licenziamento di un'altra segretaria (fr. 1'425.90) Ci si potrebbe innanzitutto chiedere se la tale pretesa risarcitoria sia o meno ricevibile in ordine: in effetti mentre a p. 8 del suo gravame l'appellante chiede a chiare lettere la compensazione di tale importo, nel riassunto delle sue richieste, a p. 13, ritiene che non sia neppure necessario tener conto di questa posizione. La questione può tuttavia rimanere indecisa, atteso che la pretesa deve in ogni caso essere respinta nel merito. È vero che la segretaria \_\_\_\_\_ nel corso del 1993, ancor prima di iniziare il suo lavoro presso la convenuta, venne licenziata in conseguenza del fatto che l'attrice, dopo essere rientrata per un paio di mesi (gennaio - febbraio) presso i propri genitori, decise di tornare a vivere con il convivente e riprese con ciò a lavorare per la convenuta: nondimeno, dal doc. 1 risulta inequivocabilmente che debitore del risarcimento di fr. 1'425.90 versato a quest'ultima era \_\_\_\_\_ e non la ditta convenuta, che di conseguenza non è titolare del credito che pone qui in compensazione. risarcimento per ripresa ICA (fr. 12'103.-) L'appellante osserva che l'attività di segretariato svolta dall'attrice le avrebbe comportato un danno, segnatamente in quanto l'Amministrazione federale delle contribuzioni, preso atto di alcuni errori nell'allestimento dei conteggi ICA, a giusta ragione dovette operare una ripresa di fr. 12'103.- (doc. 14). Anche per questa pretesa risarcitoria valgono le considerazioni d'ordine espresse con riferimento al licenziamento della segretaria \_\_\_\_\_; la stessa è comunque infondata nel merito: questa Camera ha in effetti già avuto modo di stabilire in più occasioni che quanto viene pagato da un contribuente a titolo di imposta non costituisce una posta di danno risarcibile a terzi -e questo anche se il pagamento è in relazione con la violazione contrattuale di un mandatario o di un lavoratore- ma il dovuto adempimento di

un'obbligazione nei confronti dell'ente pubblico ( IICCA 1° aprile 1993 in re R./B., 23 novembre 1994 in re R./B., 19 luglio 1996 in re F.G. SA/C.); diverso sarebbe stato il caso, che qui tuttavia non ricorre, in cui la violazione contrattuale del mandatario o del lavoratore avrebbe comportato una tassazione erroneamente più alta di quella effettivamente dovuta. differenze salari - prestazioni assicurative 1993 L' appellante con riferimento ai doc. O1 - O3 sostiene di aver versato nel 1993 a controparte fr. 1'087.15 in più di quanto le spetterebbe. La pretesa compensatoria, formulata per la prima volta in appello -seppure tale circostanza fosse ravvisabile già prima- è manifestamente tardiva e con ciò irricevibile (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC). La stessa è del tutto infondata anche nel merito. Contrariamente a quanto ritenuto dall' appellante, dai documenti in questione (doc. O1 - O3), concernenti il periodo novembre 1992 - luglio 1993 (compresi i tre giorni 12 -

#### **E. 14**

maggio 1992), risultano complessivamente i seguenti versamenti: fr. 19'900.- indennità \_\_\_\_\_ fr. 4'975.- indennità \_\_\_\_\_ fr. 24'875.- È ben vero che l' appellata ha prelevato fr. 10'244.65 (doc. O2) il

#### **E. 16**

luglio 1993 fr. 412.50 (doc. O3) il 18 agosto 1993 fr. 10'657.15 tale somma, aggiunta a quanto la datrice di lavoro le aveva a suo tempo versato a titolo di salario -nel 1992 fr. 2'317.85 (doc. O1 - O2) e nel 1993 fr. 11'900.- (doc. O1 - O3)- da pacificamente l'importo totale di fr. 24'875.- versato a quest'ultima dalle assicurazioni. Il fatto poi che la convenuta nel 1992 abbia ricevuto dalle assicurazioni fr. 5'407.15 e abbia per contro versato solo fr. 2'317.85 a titolo di salario (con un saldo positivo di fr. 3'089.30) è compensato dal fatto che nel 1993 a fronte di prestazioni da lei ricevute in fr. 19'467.85 vi è stato il versamento all'attrice di fr. 11'900.- a titolo di salario e di fr. 10'657.15 a titolo di differenza tra quanto percepito dalle assicurazioni ed il salario normale (saldo negativo di fr. 3'089.30). Non vi è quindi alcun errore di calcolo. 6. Riassumendo, il credito a favore dell'attrice risulta così formato: fr. 982.55 rimborso contributi AVS/AD fr. 5'600.-- pretese salariali 1° gennaio - 31 luglio 1990 fr. 12'000.-- pretese salariali 1° agosto 1990 - 31 ottobre 1991 fr. 18'582.55 Dovendosi dedurre fr. 3'450.40 versamenti in eccedenza febbraio - maggio 1994 fr. 4'000.-- spese di patrocinio penale fr. 7'450.40 ne discende che la petizione può essere accolta solo limitatamente a fr. 11'132.15 oltre interessi. 7. L'appello è pertanto parzialmente accolto ai sensi dei considerandi. La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili di entrambe le sedi seguono la soccombenza (art. 148 CPC). Per i quali motivi, richiamati l'art. 148 CPC e la TG dichiara e pronuncia I. L'appello 6 febbraio 1997 di \_\_\_\_\_ è parzialmente accolto . Di conseguenza la sentenza 15 gennaio 1997 della Pretura del distretto di Bellinzona, invariati gli altri dispositivi, è così riformata:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.